



PATTO D'INTEGRITA'

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95, co. 2 DEL D.LGS. n. 50/2016 VOLTA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON TRE OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 54, co. 4, lett. a) DEL D.LGS. n. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CATERING PER EVENTI CORPORATE, FIERE E CONGRESSI CHE SI TENGONO PRESSO LE LOCATION DI PROPRIETA' DI EUR S.p.A.

CIG 980838575A

tra

EUR S.p.A. (di seguito anche la “**Società**” o la “**Stazione Appaltante**”)

e

l'operatore economico con sede legale in C.A.P., Via, iscritta alla Camera di Commercio di, Codice Fiscale e partita I.V.A. n., rappresentata da, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede sociale nella sua dichiarata qualità di della società in forza dei poteri che le derivano dalla legge e dallo statuto sociale.

VISTO

- l'art. 1, co. 17 della legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- l'art. 11 delle Linee Guida ANAC n. 15 recanti “*Individuazione e gestione dei conflitti d'interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) di EUR S.p.A., pubblicato sul sito web istituzionale - Sezione “*Amministrazione Trasparente*”;



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Stazione Appaltante "EUR S.p.A." nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture e deve altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016, al fine di conformare i propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

(Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione Appaltante)

1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
 - 1.1. si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza e correttezza e a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione Appaltante;
 - 1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli artt. 2 e segg. della legge n. 287/1990, l'art. 57, co. 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E., l'art. 80, co. 5, lett. c) e c-bis) del d.lgs. n. 50/2016 - e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 50/2016;
 - 1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;



- 1.6. si impegna a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o dell'esecuzione del contratto;
- 1.7. dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. L'operatore economico dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con altri operatori economici partecipanti alla procedura di gara;
- 1.8. si impegna a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- 1.9. si impegna, altresì, a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- 1.10. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
- 1.11. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R. n. 62/2013) e del Codice Etico del Gruppo EUR nonché del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di EUR S.p.A. - questi ultimi pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" - si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con le società da questa controllate;
- 1.12. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti vantaggi economici o altre utilità al personale dipendente del Gruppo EUR, relativamente al quale vigono le specifiche disposizioni del Codice Etico del Gruppo EUR;
- 1.13. dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse di cui sia a conoscenza rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di affidamento/fase esecutiva del contratto, impegnandosi, altresì, a segnalare tempestivamente qualsiasi conflitto di interesse che dovesse insorgere successivamente;
- 1.14. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine della Società, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi, con i dipendenti della Società, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

- 1.15. si obbliga ad acquisire la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante in caso di svolgimento di lavori, servizi o forniture in subappalto e, più in particolare, per subaffidamenti relativi alle seguenti prestazioni:
 - a. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - b. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
 - c. noli a freddo di macchinari;
 - d. fornitura di ferro lavorato;
 - e. noli a caldo;
 - f. autotrasporto per conto terzi;
 - g. guardiania ai cantieri;
 - h. ristorazione, gestione delle mense e catering;
 - i. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, l'operatore economico si obbliga ad inserire identiche clausole nei contratti stipulati con i subappaltatori ed è consapevole che, in caso contrario, le autorizzazioni previste *ex lege* non saranno concesse.
3. L'operatore economico si impegna ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto d'Integrità e degli obblighi in esso contenuti nonché a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Articolo 3

(Obblighi della Stazione Appaltante)

EUR S.p.A., ai sensi dell'art. 42, co. 1 del d.lgs. n. 50/2016, ha previsto misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d'interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni nonché nella relativa fase esecutiva, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

La Stazione Appaltante si obbliga a rispettare i principi di legalità, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento Nazionale (D.P.R. n. 62/2013) e del Codice Etico del Gruppo EUR.

Nessuna sanzione potrà essere comminata all'operatore economico che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o soggetti che collaborano con la Stazione Appaltante.

Articolo 4

(Violazione del Patto d'Integrità)

La violazione del Patto è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale sarà garantito adeguato contraddittorio all'operatore economico interessato.

Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto d'Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, in base alla gravità della violazione accertata ed alla fase in cui la violazione è stata posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed incameramento della cauzione provvisoria qualora la violazione sia riscontrata durante l'espletamento della procedura di gara;
- revoca dell'aggiudicazione ed incameramento della cauzione provvisoria qualora la violazione sia riscontrata a procedura di gara espletata ma prima della sottoscrizione del contratto;
- risoluzione di diritto del contratto sottoscritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed incameramento della cauzione definitiva qualora la violazione sia riscontrata a contratto stipulato tra le parti. A tal proposito si fa inoltre presente che la Stazione Appaltante potrà non avvalersi della risoluzione del contratto qualora venga accertata la sussistenza di esigenze imperative connesse ad un interesse generale, come quelle indicate dall'art. 121, co. 2 del d.lgs. n. 104/2010. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto comporta l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture bandite da questa Stazione Appaltante per i successivi 5 (cinque) anni.

In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto illecito all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

La Stazione Appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto d'Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 5

(Efficacia del Patto di Integrità)

Il contenuto del Patto d'Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto d'Integrità dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.



Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce in ogni sua pagina o comunque firmato digitalmente, dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante, dal professionista ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi.

La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

Articolo 6
(Foro Competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o esecuzione del presente Patto d'Integrità fra la Stazione Appaltante e gli operatori economici sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma,

Firma del Legale Rappresentante/Professionista
